



# COMUNE di CASTELFRANCO in MISCANO

Provincia di BENEVENTO

Viale Roma, 12 – C.A.P. 82022; C.F. 82002270625

tel. 0824960066; fax 0824960297

sito internet: [www.comune.castelfrancoinmiscano.bn.it](http://www.comune.castelfrancoinmiscano.bn.it)

posta elettronica certificata: [protocollo.castelfrancoinmiscano@asmepec.it](mailto:protocollo.castelfrancoinmiscano@asmepec.it)

**IL SINDACO**

e-mail: [segreteria@comune.castelfrancoinmiscano.bn.it](mailto:segreteria@comune.castelfrancoinmiscano.bn.it)

Prot. 2017/0002336  
13-07-2017

## ORDINANZA del SINDACO Ordinanza del 13 luglio 2017 Reg. Gen. n° 12/17

**OGGETTO: LIMITAZIONE dell'USO dell'ACQUA POTABILE per USI IMPROPRI e non STRETTAMENTI DOMESTICI**

### IL SINDACO

**VISTA** la nota assunta al protocollo 2017/0002301 del 10.07.2017, con la quale la società MOLISE ACQUE ha invitato a razionalizzare il consumo di acqua potabile solo per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura domestica, effettuati all'interno delle unità abitative e delle loro pertinenze, stante il protrarsi dell'assenza di precipitazioni piovose e in conseguenza delle temperature molto al di sopra della media stagionale, al fine di garantire un regolare approvvigionamento idrico e contenere un generale abbassamento dei livelli d'acqua nelle vasche di accumulo della rete acquedottistica pubblica;

**RICORDATO** che la tutela della risorsa idrica per il consumo umano, dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo, rappresenta un obiettivo prioritario e imprescindibile; trattandosi di bene pubblico ed esauribile il suo uso è quindi assoggettabile a regolamentazione e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse;

**RICHIAMATO** l'articolo 98 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in merito al risparmio idrico, nonché l'articolo 144, comma 4, il quale dispone che *"Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità"* ;

**RITENUTO** di procedere con specifico atto di invito alla popolazione alla limitazione dell'utilizzo di acqua, così da garantire, in via prioritaria, l'uso ai fini potabili della risorsa, vietando pertanto quello per fini diversi;

**VISTI** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la Legge 689/81 come modificata dal D.Lgs. 507/99;

### ORDINA

**nell'intero territorio comunale la limitazione dell'uso dell'acqua potabile proveniente dagli acquedotti comunali per usi non strettamente domestici ed in particolare per il lavaggio di autoveicoli con sistemi domestici, per il lavaggio di spazi ed aree private, per l'innaffiamento di giardini e orti, ecc, nonché per ogni altro uso improprio che comporti prelievi anomali da acquedotto, fino a revoca della presente;**

### INVITA

tutti i cittadini:

- 1) ad utilizzare l'acqua potabile solo per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura domestica, effettuati all'interno delle unità abitative e delle loro pertinenze;
- 2) ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato al contenimento generale dei consumi ed al risparmio di acqua, al fine di limitare disagi nelle ore di maggior prelievo e prevenire situazioni di carenza idrica/irregolarità nella fornitura;

### AVVERTA

La presente verrà revocata non appena la situazione si sarà normalizzata.

Sono esclusi dagli obblighi della presente ordinanza i prelievi di acqua dalla rete idrica potabile per i servizi pubblici di igiene urbana ed i soggetti economici che impieghino l'acqua quale elemento indispensabile per la propria attività.

Ai contravventori saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di Legge (art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: sanzione amministrativa da € 25,82 ad € 258,82, fatti salvi, nei casi più gravi o in caso di recidiva, la denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale).

### DISPONE

L'affissione, dalla data odierna, della presente ordinanza all'albo comunale, nel sito istituzionale dell'Ente e nei locali pubblici perché tutti ne prendano visione e conoscenza.

Il personale di Polizia Locale è incaricato al controllo dell'osservanza alla presente Ordinanza.

Ai sensi della L. n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico.

Avverso al presente provvedimento e ammesso il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Napoli entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso, ovvero potrà essere presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data di notifica.

Copia della presente sarà inviata a mezzo pec e/o telefax, a:

- Prefettura di Benevento;
- Ufficio di Polizia Municipale - Sede;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Castelfranco in Miscano;
- Al Settore Tecnico - Sede;
- AATO 1 Campania - [atocaloreirpino@pec.it](mailto:atocaloreirpino@pec.it)

*Dalla Residenza Municipale, 13 luglio 2017*



IL SINDACO  
Avv. Antonio Pio MORCONE